

*Estratto dal BU 36, 2025*

**(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2026, FU 237, 2025)**

## **Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso**

### **Campo di applicazione**

#### **Art. 1**

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso.

### **Importo del salario minimo**

#### **Art. 2**

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

- impiegato generico	fr. 21.82
- impiegato operativo	fr. 23.58
- impiegato responsabile	fr. 26.72

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

### **Adeguamento dei salari minimi**

#### **Art. 3**

<sup>1</sup>I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

<sup>2</sup>I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

### **Altre disposizioni**

#### **Art. 4**

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

### **Entrata in vigore e durata di validità**

#### **Art. 5**

Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore del commercio all'ingrosso entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2028.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri